



Deliberazione 31 luglio 2015, n. 1

Oggetto: Verifica di regolarità, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla costituzione e dallo statuto), delle firme di presentazione della proposta di referendum abrogativo della legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).

Sono presenti: *PROF. MERLINI STEFANO*
AVV. BIANCHI ALBERTO
PROF. SSA GRISOLIA MARIA CRISTINA
AVV. TARTAGLIONE LUCA
AVV. TOSCANO GIUSEPPE

Presiede: prof. Stefano Merlini

Segretario del Collegio di garanzia statutaria: dott. Alberto Chellini – Segretario generale

Allegati: n.2

Il Collegio di garanzia statutaria

Visto l'articolo 57 dello Statuto che istituisce il Collegio di garanzia statutaria, di seguito Collegio;

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Visto il regolamento interno del Collegio;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 10 febbraio 2010, n. 19, con la quale sono stati nominati, quali componenti del Collegio, i signori: Adduci Giuseppe, Bianchi Alberto, Bonsangue Raffaella, Grisolia Maria Cristina, Merlini Stefano, Tartaglione Luca, Toscano Giuseppe;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 18 marzo 2010, n. 1, con la quale il Collegio ha nominato al suo interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34 del 2008, il presidente nella persona del prof. Stefano Merlini e il vicepresidente nella persona del dott. Giuseppe Adduci;

Preso atto che in data 21 aprile 2015 l'avvocato Bonsangue Raffaella si è dimessa da componente del Collegio;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto il verbale 29 giugno 2015, prot. n. 15404/2.9, che attesta il deposito del quesito referendario concernente l'abrogazione della legge regionale della Toscana 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), formulato su fogli recanti in calce n. 4000 firme di elettori della Regione, e della relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;

Richiamato, in particolare, l'articolo 26 della l.r. 62/2007, che attribuisce al Collegio il compito di pronunciarsi espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme di presentazione del referendum abrogativo;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del reg. int. del Collegio, per la verifica del numero delle firme e della loro regolarità, e per tutti gli adempimenti necessari alla formulazione dei giudizi richiesti dalla l.r. 62/2007, il Collegio si avvale del personale e delle strutture appositamente messe a sua disposizione dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

Presa visione del verbale istruttorio, relativo alla verifica dei moduli recanti le firme di presentazione della proposta di referendum abrogativo della legge regionale della Toscana 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), inviato dal responsabile del procedimento in data 29 luglio 2015, prot. n. 18862/2.9 e allegato alla presente deliberazione come parte integrante (Allegato A);

Considerato che il suddetto verbale evidenzia taluni profili che richiedono una valutazione interpretativa in merito alla regolarità di alcune delle firme presentate;

Udita la relazione del presidente del Collegio, prof. Stefano Merlini, allegata alla presente deliberazione come parte integrante (Allegato B) e condivisi i criteri interpretativi ivi espressi in riferimento ai profili evidenziati nel verbale istruttorio;

Considerato che dal citato verbale istruttorio e alla luce dei criteri interpretativi sopra richiamati risultano validamente presentate più di 2000 firme regolarmente sottoscritte e autenticate, e per le quali risulta l'iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i requisiti di regolarità delle firme dei sottoscrittori della richiesta referendaria in esame stabiliti dall'articolo 26, comma 2, della l.r. 62/2007;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di dichiarare - per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle risultanze contenute nel verbale istruttorio (allegato A) e della relazione del presidente del Collegio, prof. Stefano Merlini (allegato B), entrambi allegati alla presente deliberazione come parte integrante - che risulta positiva la verifica di regolarità delle firme di presentazione della proposta di referendum abrogativo della legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).
2. Di procedere in separata seduta alla verifica di ammissibilità del quesito referendario, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 62/2007.
3. Di comunicare ai signori delegati per la proposta referendaria la presente deliberazione e i relativi allegati, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 62/2007.

Il Presidente del Collegio di garanzia statutaria
Prof. Stefano Merlini




Il Segretario del Collegio di garanzia statutaria
Dott. Alberto Chellini





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area
 Assistenza istituzionale
 Il Direttore



Al Collegio di Garanzia Statutaria

Oggetto: L.R. 62/2007: Istruttoria Proposta di referendum abrogativo l.r. 16 marzo 2015 n. 28 "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale".Regolarità delle firme presentate.

In data 29 giugno 2015 è stato sottoscritto dai promotori – sig.ri Giuseppe Ricci, Valerio Bobini e Gavino Maciocco – oltreché dalla scrivente, il verbale di deposito (Prot 15404/2.9) di n. 206 moduli sui quali i presentatori dichiarano essere state apposte complessivamente n. 4000 firme relative alla proposta di referendum abrogativo della legge regionale in oggetto.

Tale verbale di deposito è stato trasmesso a Codesto Collegio in data 1 luglio 2015 con nota a firma della scrivente, prot. 15735/2.9.

A seguito di un primo esame delle firme depositate, con nota prot. 16835/2.9 del 9 luglio 2015, si segnalavano a Codesto Collegio alcune criticità presenti nei moduli depositati dai promotori.

Alla data odierna si è proceduto alla verifica di tutti moduli depositati riscontrando quanto segue:

- N. 443 firme contenute nei moduli n. 55, 56, da 61 a 64, 92, 93, 95, 97, 116, 120, 124, da 148 a 153, 159, 160, 164, 165, relative ai Comuni di Bibbiena, Castelfranco Piandiscò, Poppi, Firenze, Camaione, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio sono state riscontrate come regolari e complete sotto ogni aspetto. Di queste è stata acquisita per n. 441 la conferma di iscrizione nelle liste elettorali dei suddetti comuni. Due sottoscrittori, contrariamente a quanto indicato, non risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pietrasanta.
- N. 30 firme contenute nei moduli 94 e 166, relative ai comuni di Poppi e Viareggio sono state riscontrate come regolari nell'identificazione dell'elettore, ma manca l'indicazione del luogo di autenticazione. È in ogni caso stata riscontrata l'iscrizione nelle liste elettorali dei suddetti comuni dei 30 elettori di che trattasi.
- N. 2849 firme contenute nei moduli n. da 1 a 51, 55, 57, da 60 a 64, da 68 a 74, da 77 a 89, 97, da 100 a 116, da 118 a 121, 134, 135, 148, 150, da 189 a 197, da 199 a 204, 206 dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Poppi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Firenze,

Camaione, Massarosa, Pietrasanta, Volterra, Cutigliano, Pescia, Colle Val d'Elsa contengono un'autenticazione collettiva effettuata da un consigliere comunale senza specificare la modalità di identificazione del sottoscrittore.

N. 808 firme, delle predette 2849, relative ai moduli da n. 1 a 9, 17, da 35 a 37, 49, 73, da 100 a 110, 206 dei comuni di Arezzo, Cavriglia, San Giovanni Valdarno, Colle Val d'Elsa presentano inoltre mancanza del timbro del comune o della data o del luogo di autenticazione ovvero della qualifica dell'autenticatore.

In particolare:

- 103 firme (moduli da 1 a 4 - comune Arezzo) risultano mancanti della qualifica (recuperabile tuttavia da altri moduli con medesima firma e indicazione della qualifica). È stata verificata l'iscrizione nelle liste elettorali per 95 elettori, 8 firmatari risultano non iscritti;
- 166 firme (moduli 17, da 35 a 37, 49 - comune Arezzo) risultano mancanti dell'indicazione del luogo. È stata verificata l'iscrizione nelle liste elettorali per 145 elettori, 21 firmatari risultano non iscritti;
- 59 firme (moduli 73 e 206 - comune di Cavriglia e Colle Val d'Elsa) risultano mancanti del timbro. Tutti gli elettori sono iscritti nelle liste elettorali;
- 151 firme (moduli da 5 a 9 - comune di Arezzo) risultano mancanti dell'indicazione del luogo e della qualifica. È stata verificata l'iscrizione nelle liste elettorali per 137 elettori, 14 firmatari risultano non iscritti;
- 52 firme (moduli da 100 a 102 - comune di S. Giovanni Valdarno) risultano mancanti del luogo e della data della sottoscrizione. Tutti gli elettori sono iscritti nelle liste elettorali;
- 277 firme (moduli da 103 a 110 - comune di S. Giovanni Valdarno) risultano mancanti del timbro e della qualifica. Tutti gli elettori sono iscritti nelle liste elettorali;

Per le restanti 2041 firme delle predette 2849, è stata verificata l'iscrizione di 1947 elettori mentre per 94 non risulta l'iscrizione nelle liste elettorali indicate.

- N. 413 firme relative ai moduli da n. 52 a 54, 58, 59, da 65 a 67, 75, 76, 90, 91, 96, 98, 99, da 125 a 133, da 136 a 139, da 141 a 143, da 145 a 147, da 156 a 158, 161, 162, da 168 a 188, 205 dei comuni di Bibbiena, Castelfocognano, Castel S. Niccolò, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Camaione, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Carrara, Fossdinovo, Massa, Montignoso, Pisa, San Giuliano Terme, S. Marcello Pistoiese risultano autenticate da consigliere comunale di altro comune.
- n. 152 firme relative ai moduli n. 117, 140, 154, 155, 167 dei comuni di Firenze, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio contengono firme di elettori di comuni diversi. In particolare 7 risultano di altro comune. È già stata acquisita la conferma di iscrizione nelle liste elettorali per 114.

- i moduli n. 46, 163, 198 relativi ai comuni di Arezzo, Stazzema, Pescia, contenenti n. 74 firme, presentano divergenza tra il numero di firme raccolte e il numero di autenticazioni effettuate. Per 70 di queste firme è già stata acquisita la conferma di iscrizione nelle liste elettorali, 4 risultano di elettori non iscritti.

Si segnala infine che nel modulo n. 117 del Comune di Firenze risulta tra i sottoscrittori il sig. Adduci Giuseppe, componente di Codesto Collegio.

I 206 moduli, contenenti le sottoscrizioni presentate dai predetti promotori, sono agli atti di questa struttura ed a disposizione di Codesto Collegio, per svolgere tutte le verifiche che il Collegio riterrà di effettuare.

Patrizia Tattini

Patrizia Tattini

Richiesta di referendum abrogativo ai sensi della legge regionale n. 62 del 2007

Relazione presentata ai sensi dell'art. 12 del regolamento interno del Collegio di garanzia dal relatore Stefano Merlini, presidente del Collegio, sulla verifica di regolarità ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 23 novembre 2007 n. 62 della richiesta di referendum presentata dai promotori all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale il 29 giugno 2015.

Il 1° luglio 2015 il responsabile del procedimento relativo alla richiesta di referendum abrogativo presentata dai promotori il 29 giugno 2015 all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha trasmesso al Collegio di garanzia statutaria, al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta regionale il verbale di deposito previsto dall'art. 22 della legge n. 62 del 2007 integrato dal testo del quesito referendario e dalla relazione illustrativa di cui all'art. 21 della stessa legge.

Il verbale contiene, oltre alle informazioni che sono previste dal comma 2. dell'art. 22 della legge n. 62, le dichiarazioni prescritte sul numero delle firme apposte; sulla regolarità delle autenticazioni delle firme; sull'assenza di firme doppie; sulla indicazione dei due delegati.

A norma dell'art. 26 della legge n. 62 del 2007, il Collegio di garanzia è tenuto, entro quaranta giorni dalla trasmissione del verbale, a pronunciarsi (oltre che sulla ammissibilità del quesito) in merito alla regolarità delle firme, verificando che almeno duemila delle firme indicate dall'art. 21 lettera b) della legge n. 62 siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione.

Entro quaranta giorni dalla trasmissione del verbale, il Collegio di garanzia deve contestare ai delegati eventuali irregolarità; irregolarità che possono essere sanate dai delegati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora la verifica di regolarità risulti negativa, il Collegio deve dichiarare improcedibile la richiesta di referendum, concludendo, così, l'intero procedimento.

Qualora la verifica di regolarità risulti positiva, il Collegio deve darne comunicazione ai delegati ed indicare loro, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della seduta nella quale sarà esaminata la ammissibilità del quesito.

Nel merito, si osserva che: 1) tutti gli adempimenti che sono previsti dall'art. 22 della legge n. 62 sono stati compiuti entro i termini previsti; 2) che il verbale è stato tempestivamente trasmesso dal responsabile del procedimento; 3) che il presidente del Collegio di garanzia ha convocato il Collegio per deliberare sulla regolarità del referendum il giorno 31 luglio 2015: quindi, entro i quaranta giorni dalla trasmissione del verbale; 4) che in data 3 luglio 2015 il presidente del Collegio ha avvisato i delegati che, in caso di constatata regolarità delle firme, la seduta dedicata alla ammissibilità del referendum, alla quale essi hanno diritto di intervenire ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della legge n. 62, è stata convocata per il giorno 31 luglio 2015.

Si osserva ancora, nel merito, che il responsabile del procedimento ha rilevato – senza peraltro indicare alcuna conseguente proposta interpretativa - alcune “ criticità “ in merito al rispetto delle previsioni di legge (essenzialmente, l’art. 29 della l.r. n. 62 del 2007 e dell’art. 21, secondo comma, dell’art. 21 del d.p.r. 445/2000)

Il Collegio ritiene, invece, che tali “ criticità “ non sussistano e che le firme presentate siano regolari, almeno per quanto riguarda più di duemila di esse.

Se si esaminano, infatti, gli articoli 29 e 21 sopra indicati, si deve concludere che in base ad esse, la sottoscrizione e la autenticazione delle firme è valida quando sia possibile riscontrare oltre agli elementi identificativi del sottoscrittore, quale siano state le modalità della sua identificazione; la data ed il luogo della autenticazione; il nome, il cognome e la qualifica del soggetto che ha autenticato la sottoscrizione stessa; la firma di chi ha autenticato ed il timbro dell’ufficio.

A questo riguardo, si osserva che è vero che esistono ben 2849 firme che non specificano le modalità di identificazione dei sottoscrittori da parte di chi ha autenticato le loro firme, ma la giurisprudenza del Consiglio di Stato (riportata nella nota che è allegata alla presente relazione) ha ritenuto che le modalità che sono assolutamente necessarie ai fini della validità della autenticazione sono sostanzialmente due: o l’esibizione di un valido documento di riconoscimento o la conoscenza personale del sottoscrittore da parte di chi autentica la firma.

In base a questi criteri, devono, dunque, essere considerate valide quelle firme per le quali non è specificata la modalità di identificazione del sottoscrittore ma è stato comunque trascritto nel modulo il numero di un documento di identità: cosicché si può fondatamente dedurre che l’identificazione sia avvenuta attraverso l’esibizione del documento del quale sono riportati gli estremi.

Si ritiene, ugualmente, che siano valide anche quelle firme che sono prive della modalità di identificazione e del numero del documento ma per le quali si può ragionevolmente ritenere che il documento è stato comunque esibito perché nel modulo sono stati comunque trascritti tutti il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del sottoscrittore e ciò quando la presenza in tutto il modulo della medesima grafia dell’autenticatore rende palese che tali dati non sono stati scritti direttamente dal sottoscrittore ma sono stati, invece, riportati da colui che ha autenticato la firma.

Per quanto riguarda, invece, il requisito della indicazione della qualifica dell’autenticatore, sono sicuramente valide le firme per le quali quel requisito non è espressamente indicato ma risulta comunque da un altro modulo della medesima raccolta di firme quando, accanto alle stessa firma dell’autenticatore, è presente la indicazione della sua qualità di consigliere comunale.

Debbono, invece, essere considerate nulle le firme autenticate da parte di un consigliere comunale di un altro comune. Tuttavia, nel caso della presenza nel medesimo modulo anche di firme di elettori di un comune del quale l’autenticatore è consigliere comunale, queste ultime debbono essere considerate sicuramente valide.

Debbono, inoltre, essere considerate nulle le firme che risultino prive di elementi essenziali della autenticazione, quali il timbro del comune, la data ed il luogo della autenticazione.

Infine, qualora nella indicazione riepilogativa del modulo, il numero delle firme non corrisponda a quelle effettivamente presenti, il mero errore materiale nel conteggio riepilogativo non comporta certamente la nullità del modulo stesso.

P. Q. M.

Il Collegio di garanzia, applicando i criteri interpretativi sopra indicati, dopo aver esaminato n. 206 moduli relativi alla proposta di referendum sopra indicata, avendo constatato la validità di più di duemila delle quattromila firme in esse contenute,

dichiara, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 62 del 2007, la regolarità della proposta di referendum presentata il 29 giugno 2015.

Allegato alla relazione sulla regolarità delle firme

Estratti di giurisprudenza amministrativa in materia di autentica delle firme

Cons. Stato Sez. V, 15-06-2015, n. 2920

Elezioni - Operazioni elettorali

Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall' art. 21 D.P.R. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 1560/2014).

Cons. Stato Sez. V, 15-05-2015, n. 2490

Liste elettorali

Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all'interno della autenticazione), infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione. (conferma T.A.R. Campania Salerno, Sezione I, n. 975/2015)

Cons. Stato Sez. V, 31-03-2014, n. 1542

Elezioni, in genere

Le firme sul modello di accettazione delle candidature a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto previsto a pena di nullità delle formalità stabilite dall' art. 21, del D.P.R. n. 445 del 2000, che sono formalità essenziali in quanto assicurano la genuinità delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni. La mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione, atteso che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione,

rappresenta un elemento essenziale non integrabile aliunde e non un semplice elemento di prova. (conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 387 del 2013)

Cons. Stato Sez. V, 15-05-2015, n. 2490

Liste elettorali

In sede di autenticazione delle firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, le modalità di identificazione sono le seguenti: a) "per esibizione di valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento stesso"; b) "per conoscenza personale". Quest'ultima modalità è da ritenersi assoluta ed integrata attraverso l'uso della dicitura "della cui identità sono certo" (non a caso inserita nella pertinente modulistica ministeriale), avente come unico possibile significato quello del riscontro, da parte del pubblico ufficiale, dell'identità del sottoscrittore mercé la conoscenza personale e diretta del medesimo (conferma T.A.R. Campania Salerno, Sezione I, n. 975/2015)

Cons. Stato Sez. V, 15-05-2015, n. 2490

Liste elettorali

In materia di autenticazione delle firme sui modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste elettorali, poichè il comma 2 dell'art. 21 del t.u. n. 445 del 2000, stabilisce che debbano essere indicate caso per caso "le modalità di identificazione" del sottoscrittore seguite in concreto, ne consegue che l'indicazione delle dette modalità costituisce una parte essenziale dell'autenticazione. Quest'ultima, pertanto, per poter produrre i suoi speciali effetti probatori deve essere corredata della precisazione del modo in cui l'identificazione del sottoscrittore sia avvenuta: se, cioè, attraverso l'esibizione di uno specifico documento di riconoscimento, o invece per conoscenza personale (conferma T.A.R. Campania Salerno, Sezione I, n. 975/2015)

Cons. Stato Sez. V, 31-03-2014, n. 1542

Elezioni

Fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione delle firme sul modello di accettazione delle candidature a cariche elettive si annoverano, ai sensi dell' art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, l'apposizione del timbro nonché l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente. Luogo e data sono due elementi essenziali dell'atto pubblico ex art. 2699 c.c. , il luogo in relazione ai limiti spaziali del potere di attestazione del pubblico ufficiale, la data in quanto l'atto pubblico è una narrazione di un fatto storico, collocato nel tempo oltre che nello spazio. La certezza legale, in quanto preclusiva di ogni diverso accertamento, deve consentire una verifica di cui data e luogo sono elementi fattuali indefettibili. Poiché l'autenticazione della firma certifica l'apposizione della stessa innanzi al pubblico ufficiale in un dato momento storico, se diverso rispetto a quello della redazione delle formalità, deve venire esattamente individuato nella formulazione dell'autenticazione. (conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 387 del 2013)

Cons. Stato Sez. V, 11-02-2013, n. 779

ELEZIONI - Operazioni elettorali

Le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'art. 21 T.U. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione; fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione si annoverano l'apposizione del timbro nonché l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente (Conferma della sentenza del T.a.r. Molise, sez. I, 5 febbraio 2013, n. 79).

Cons. Stato Sez. V, 15-05-2015, n. 2490

Liste elettorali

Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all'interno della autenticazione), infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione. (conferma T.A.R. Campania Salerno, Sezione I, n. 975/2015

Cons. Stato Sez. V, 03-02-2006, n. 463

Elezioni - Operazioni elettorali - Autentica

Le violazioni formali delle norme dettate in tema di autentica possono dar luogo a vizi invalidanti solo nei casi in cui risulti effettivamente impossibile, o comunque altamente incerta, l'esatta identificazione del soggetto munito del potere di autenticazione; per contro, ogniquale volta non si verifici siffatta condizione, le suddette violazioni vanno relegate al rango di mere ed ininfluenti irregolarità.

Cons. Stato Sez. V, 16-04-2012, n. 2180

Elezioni - Operazioni elettorali – Autentica

Il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente. Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo.